



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

STATUTO

DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)

CAPO I

DEFINIZIONE E COMPITI ISTITUZIONALI

Articolo 1

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

1. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, regolamentare, tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile.
2. L'ISPRA svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.
3. L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il SNPA in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del SNPA, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del SNPA e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti e favorendo le più ampie sinergie.
4. L'ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il Ministro si avvale dell'Istituto nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali.
5. Fermo restando lo svolgimento dei compiti, servizi e attività assegnati all'Istituto ai sensi della legislazione vigente, nell'ambito delle predette direttive sono altresì indicate le priorità relative agli ulteriori compiti, al fine del prioritario svolgimento delle funzioni di supporto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Articolo 2

Compiti istituzionali

1. L'Istituto svolge attività di ricerca e sperimentazione; attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione; attività di consulenza strategica, assistenza tecnica e scientifica, nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture.
2. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e del D.M. 21 maggio 2010, n. 123 è adottato il presente statuto dell'ISPRA che assicura la separazione dell'attività amministrativa da quella di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica.
3. L'ISPRA svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
4. Per quanto attiene ai settori della ricerca e della sperimentazione, l'Istituto:
 - a) svolge direttamente attività di ricerca scientifica negli ambiti di propria competenza con particolare riferimento all'azione conoscitiva delle fenomenologie, dei processi, delle determinanti e degli impatti ambientali;
 - b) con le modalità previste dall'articolo 13 del D.M. 21 maggio 2010, n. 123 stipula convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche per la promozione e la costituzione di reti tematiche e specialistiche di riferimento permanente per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali;
 - c) promuove programmi di studio e ricerca e di diffusione e sensibilizzazione a livello nazionale, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici e privati di elevata rilevanza tecnica e scientifica e, in particolare, con le strutture del SNPA;
 - d) partecipa a progetti nazionali e internazionali, ovvero a programmi di studio e ricerca di amministrazioni, enti, istituti, associazioni e organismi, anche internazionali, pubblici e privati, ove non in conflitto con i propri compiti istituzionali.
5. Per quanto attiene alle attività conoscitive e ai compiti di controllo, monitoraggio e valutazione, l'Istituto:
 - a) svolge, direttamente e attraverso la collaborazione con il SNPA e gli altri enti competenti, attività di monitoraggio e controlli ambientali nell'ambito delle competenze istituzionali, nonché a fronte di specifiche richieste del Ministero vigilante o di altri soggetti titolari;
 - b) promuove lo sviluppo del SNPA di cui cura il coordinamento e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori;
 - c) elabora, previa ricognizione dell'esistente, le proposte di razionalizzazione concernenti l'articolazione e gestione delle reti e dei sistemi di monitoraggio ambientale;

d) interviene, su richiesta del Ministro o delle regioni, nell'ambito delle attività di controllo, anche di natura ispettiva, di interesse nazionale o che richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale;

e) assicura la raccolta sistematica, direttamente o attraverso il coordinamento di altri soggetti, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali, anche attraverso il consolidamento e la gestione del Sistema Informativo Nazionale per l'Ambiente e il raccordo con la rete informativa ambientale europea, nonché le attività per ottemperare agli obblighi di reporting ambientale derivanti anche da obblighi sovranazionali.

6. Per quanto concerne i compiti di consulenza, di assistenza, comunicazione, educazione e formazione, l'Istituto:

a) fornisce in via prioritaria supporto al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'attuazione dei programmi di protezione ambientale;

b) fornisce consulenza strategica e assistenza tecnica e scientifica al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad altre amministrazioni dello Stato e alle regioni, in materia di tutela dell'ambiente e di pianificazione territoriale;

c) promuove attività di comunicazione, anche attraverso convegni e dibattiti a carattere nazionale ed internazionale; rende noti i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati, le linee guida e, in generale, la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della tutela dell'ambiente, anche con il concorso del SNPA;

d) svolge attività di educazione e formazione sui temi attinenti ai propri ambiti istituzionali, anche attraverso la Scuola di specializzazione in discipline ambientali.

7. La Convenzione triennale di cui all'articolo 12, comma 4, del D.M. 21 maggio 2010, n. 123 determina le priorità delle attività di cui ai commi precedenti, in coerenza con le competenze istituzionali affidate all'Istituto dalle vigenti normative.

CAPO II

STRUTTURA

Articolo 3

Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Istituto e presiede il Consiglio Nazionale del SNPA. Il Presidente cura i rapporti con i mezzi di informazione, il coordinamento strategico delle relazioni istituzionali e internazionali, i rapporti con gli enti di ricerca e il coordinamento del monitoraggio e della valutazione della ricerca, con il concorso del Consiglio scientifico, e assolve a tutti i compiti attribuitigli dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Il Presidente dura in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile per una sola volta.

2. Sono istituite la Segreteria del Consiglio di Amministrazione e la Segreteria del Consiglio scientifico, che operano a titolo gratuito alle dirette dipendenze del Presidente.

3. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche

amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, ovvero analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

Articolo 4

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed è composto oltre che dal Presidente dell'Istituto, da quattro membri nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

a) tre scelti tra persone con competenze tecniche e/o scientifiche e/o gestionali nei settori di competenza dell'Istituto;

b) uno eletto tra il personale dell'Istituto inquadrato nel profilo di ricercatore o tecnologo di cui al contratto Enti Pubblici di Ricerca.

2. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assiste un magistrato della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle attività dell'Istituto e di monitoraggio e verifica sulla loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione delle direttive generali del Ministro vigilante. In particolare:

a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) verifica la compatibilità finanziaria dei programmi di attività;

c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio;

d) delibera il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica e gli atti organizzativi. Delibera, inoltre, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali. I regolamenti e lo statuto sono trasmessi al Ministro vigilante per l'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218; delibera, sentito il Consiglio scientifico, il Piano triennale delle attività;

e) nomina il Direttore Generale, su proposta del Presidente.

4. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire ai consiglieri per mezzo di posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

6. In caso di urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio con preavviso di quarantotto ore o, su richiesta del Collegio dei revisori rivolta al Presidente, quando ciò si renda necessario per l'esercizio dei poteri ad esso inerenti.

7. Il Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta. Ciascun verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 5

Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, iscritti nel registro dei revisori legali o in possesso di comprovata professionalità in materia amministrativo-contabile. Un membro effettivo, che assume le funzioni di presidente, ed un membro supplente sono designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Gli altri due componenti effettivi, e l'altro componente supplente, sono designati dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rinnovabili una sola volta.

2. Alle sedute del Collegio assiste un magistrato della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Articolo 6

Il Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico, nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è composto:

a) dal Presidente e da cinque membri, scelti tra professori universitari, ricercatori, tecnologi o esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, nei settori di competenza dell'Istituto;

b) da un membro eletto dal personale tecnico-scientifico dell'ISPRA, al quale non è attribuito alcun emolumento aggiuntivo.

Il Consiglio scientifico dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rinnovabili una sola volta.

2. Il Consiglio scientifico formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del Piano triennale delle attività, nonché per il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Istituto. Il Consiglio scientifico definisce, nei modi previsti dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalità per la valutazione dell'attività scientifica dell'ente.

3. Il Consiglio scientifico si riunisce di norma ogni tre mesi.

Articolo 7

Organismo Indipendente di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione delle performance, istituito ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si avvale di una struttura tecnica permanente per la misurazione delle prestazioni, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

Articolo 8

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente tra i soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla predisposizione, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, dei documenti di bilancio e previsione e del rendiconto generale e all'attuazione delle relative attività; provvede alle variazioni di bilancio corrispondenti a nuove entrate con vincolo di destinazione nonché alle variazioni compensative nell'ambito del bilancio dell'ente, stipula i contratti, sovrintende e coordina, tra l'altro, le iniziative di raccolta e di gestione delle informazioni e delle reti informative ambientali, la comunicazione, l'armonizzazione, l'integrazione e la diffusione dei dati anche nell'ambito del SNPA e attraverso le iniziative di reporting, sia di natura obbligatoria, sia quelle indirizzate al pubblico. Assicura il funzionamento dell'Ufficio per i Rapporti con il Pubblico. Il Direttore Generale dura in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile per una sola volta. Qualora sia dipendente pubblico, il Direttore Generale viene collocato in comando, in aspettativa senza assegni, oppure in analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

3. Presso l'ISPRA è istituita un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie, costantemente aggiornata e pubblicata nel sito internet dell'ISPRA, contenente le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione dei medesimi. In fase di prima applicazione della legge 28 giugno 2016, n. 132, sono iscritti nell'anagrafe i direttori generali in carica alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 9

Articolazione della Struttura tecnico-scientifica

La struttura tecnico-scientifica dell'Istituto si articola in tre Dipartimenti e in Centri Nazionali.

Articolo 10

Centri Nazionali

Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, può istituire, in relazione a specifici settori di intervento dell'Istituto di particolare rilevanza tecnica o scientifica, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale e il Consiglio scientifico, Centri Nazionali, definendone la struttura organizzativa nei limiti della dotazione organica. Dalla disposizione non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11

Articolazione della struttura amministrativo-gestionale

La struttura amministrativo-gestionale è costituita da un Dipartimento.

Articolo 12

Articolazione della struttura

Con separato provvedimento del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, sentito il Consiglio scientifico, sono definite le strutture dirigenziali generali, secondo il criterio della separazione degli ambiti gestionali-amministrativi da quelli tecnico-scientifici, nonché le strutture organizzative di secondo livello dell'Istituto.

CAPO III

POSIZIONI DIRIGENZIALI

Articolo 13

Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene tenuto conto della differente natura tecnico scientifica o amministrativa dell'incarico.
2. La selezione dei soggetti interessati avviene attraverso apposite procedure di interpello, mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale, e conseguente valutazione, nel rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'incarico di Direttore di Dipartimento, da conferirsi ai sensi del precedente comma 2 e con delibera del Consiglio di Amministrazione, è di livello dirigenziale generale ed è attribuito, su proposta del Presidente, a ricercatori e tecnologi dell'ISPRA o di altri enti di ricerca, possibilmente appartenenti al primo e secondo livello, professori universitari di ruolo, dirigenti pubblici, dirigenti privati dotati di alta qualificazione ed esperienza professionale, attraverso una valutazione comparativa dei requisiti culturali, professionali, e scientifici e degli incarichi ricoperti in ambito nazionale e internazionale, nonché delle specifiche competenze organizzative e manageriali.
4. L'incarico di Responsabile di unità di secondo livello di cui al precedente articolo 12, è conferita con disposizione del Direttore Generale, su proposta del Direttore del Dipartimento se la posizione è incardinata nel Dipartimento, ai dirigenti ovvero a personale inquadrato nel profilo di ricercatore o tecnologo di cui al contratto EPR.
5. Qualora all'incarico di cui ai commi 3 e 4 anche se di natura tecnico scientifica, venga preposto un dipendente di ruolo dell'Istituto o di altro ente di ricerca, non appartenente al ruolo dei dirigenti dell'Area VII, per la durata dell'incarico, allo stesso, collocato in aspettativa, compete il trattamento economico complessivo determinato con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca.

CAPO IV

MODALITÀ OPERATIVE

Articolo 14

Assegnazione del personale

1. Con apposita disposizione del Direttore Generale, il personale è assegnato alle strutture dell'Istituto.
2. Nell'ambito dei Dipartimenti e dei Centri Nazionali la ulteriore ripartizione del personale nelle unità afferenti avviene a cura dei rispettivi Direttori di dipartimento e responsabili di Centro Nazionale.

Articolo 15

Consiglio di direzione

1. È istituito il Consiglio di direzione, composto dal Direttore Generale, che lo presiede, dai Direttori dei Dipartimenti e dai Responsabili dei Centri Nazionali.
2. Il Consiglio di direzione ha il compito di supportare il Direttore Generale nella gestione e nella definizione dell'indirizzo unitario delle attività dell'ente e assicurare le necessarie sinergie interdipartimentali.
3. Il Direttore Generale può convocare una Conferenza tematica, composta dal Direttore del Dipartimento e dai Responsabili delle unità operative, ivi compresi eventuali Centri Nazionali coinvolti per competenza.

Articolo 16

Conferenza tematica

1. Ai fini della programmazione delle attività e la verifica del conseguimento dei risultati attesi, all'interno di ciascun Dipartimento è istituita una Conferenza tematica convocata dal Direttore del Dipartimento, composta dal Direttore del Dipartimento stesso, che la presiede, e dai Responsabili delle unità operative afferenti.
2. La Conferenza si riunisce almeno 3 volte l'anno, di cui una per la pianificazione delle attività, una in preparazione del bilancio preventivo annuale e una occasione del bilancio consuntivo.

Articolo 17

Attivazione in caso di crisi ed emergenze ambientali

1. Con riferimento alla funzione di ISPRA di componente, ai sensi della legge n. 225/2009, della legge 9 novembre 2001, n. 401 e della legge 12 luglio 2012, n. 100, è istituito il Centro operativo per la sorveglianza ambientale e l'intervento tecnico e scientifico in situazioni di crisi e di emergenze ambientali.
2. Tale Centro, che si relaziona con le omologhe strutture tecniche del SNPA e delle istituzioni competenti e responsabili, ha la finalità di favorire il supporto scientifico e tecnico dell'Istituto alle istituzioni competenti e responsabili delle scelte e delle attività operative per fronteggiare nel modo più efficace, efficiente e meno dannoso per l'ambiente eventi attesi e/o già manifesti ritenuti pericolosi ed impattanti su una o più matrici ambientali e tali da richiedere l'intervento dello stesso Istituto oltre a quello delle altre componenti del SNPA. In particolare, tale Centro deve agevolare l'interscambio e la condivisione delle segnalazioni d'evento, dei dati e delle informazioni sulla situazione ambientale ed operativa, delle previsioni dello scenario ambientale e degli impatti conseguenti attesi e delle richieste d'intervento.
3. Per le medesime finalità, nell'ambito del Consiglio Nazionale del SNPA, saranno individuate le modalità di attivazione del SNPA al fine di predisporre al suo interno un modello di intervento e di modalità di attivazione, condivisi e compatibili con quelli delle Istituzioni competenti e responsabili che fanno richiesta di tale supporto, graduati sulla severità degli impatti attesi e/o in atto.

4. Con separato provvedimento del Consiglio di Amministrazione sarà definita l'organizzazione del Centro operativo nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni.

CAPO V

RAPPORTI CON IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Articolo 18

Modalità operative di concorso alle attività di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

1. Ai sensi del comma 4 del precedente articolo 1, l'Istituto concorre all'attuazione delle attività di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare anche attraverso ulteriori forme organizzative, coerentemente con i propri regolamenti operativi interni. Tali forme organizzative possono essere di natura sia stabile che temporanea.
2. Per riscontrare eventuali ulteriori richieste di concorso alle attività di competenza del Ministero e che in generale comportano espressioni di pareri tecnici, il Direttore Generale, avvalendosi del Consiglio di direzione di cui al precedente articolo 15, adotterà la opportuna e temporanea organizzazione interna.

Articolo 19

Convenzione triennale

1. In attuazione dell'articolo 12, comma 4, del D.M. 21 maggio 2010, n. 123, il Ministero e l'ISPRA stipulano una Convenzione triennale, che regola il rapporto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Istituto stesso nell'ambito dell'avvalimento di cui al precedente articolo 1, comma 4 e con la quale vengono quindi definite le attività che l'ISPRA deve svolgere, nel corso del triennio di riferimento, per concorrere agli obiettivi istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
2. Alla stipula della Convenzione triennale, di cui al precedente comma, si provvede previa ricognizione dei servizi ordinari cui l'ISPRA è tenuto per legge, per regolamento, ovvero rientranti nella programmazione triennale delle attività dell'Istituto stesso, strumentali alla realizzazione delle attività dell'Istituto.

CAPO VI

DISPOSIZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

Articolo 20

Centri di Responsabilità Amministrativa

1. La Direzione Generale, i Dipartimenti e i Centri Nazionali sono Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA) dell'Istituto.

2. A seguito dell'attribuzione delle risorse economiche, in sede di bilancio preventivo, ciascun titolare di CRA, sulla base dei documenti di programmazione annuale, provvede ad assegnare tali risorse alle unità operative afferenti.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Rinvii

1. L'ISPRA impronta la propria attività a forme di collaborazione con le università e le imprese, contemplando modalità di valorizzazione, partecipazione e rappresentanza delle comunità scientifiche nazionali di riferimento.
2. L'ISPRA incentiva la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
3. L'ISPRA promuove il recepimento nei propri atti regolamentari dei principi fissati nella raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005 riguardante la carta europea dei ricercatori ed il codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (2005/251/CE), assicurando ai ricercatori e tecnologi il rispetto delle prerogative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.